

D.M. 17 maggio 1993: Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di ovoprodotti.

(Pubblicato nella G.U. n. 119 del 24 maggio 1993)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visti gli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Decreta:

Art. 1

Le istanze per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE a stabilimenti per la produzione di ovoprodotti, da presentare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, devono essere redatte in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2.

Art. 2

Le imprese che inoltrano istanza per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE devono effettuare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, un versamento di L. 2.000.000, per le spese relative al sopralluogo presso lo stabilimento, a cura del Ministero della sanità.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

(Si omettono gli allegati)